

**IMPOSTE SUL REDDITO*****La tassazione dei dividendi percepiti nel 2014***

di Luca Mambrin

Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l'aliquota dal **20% al 26%**, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la **nuova aliquota** è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all'art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir.

Per la corretta determinazione della **tassazione dei dividendi** percepiti dalle **persone fisiche (non imprenditori)** derivanti da partecipazioni detenute in **società di capitali** nel corso dell'anno **2014** dobbiamo distinguere:

- la **localizzazione della società che eroga i dividendi** (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata);
- la **percentuale di partecipazione** detenuta dal socio nella società;
- il periodo di **percezione del dividendo** (entro il 30.06.2014 o dal 01.07.2014).

In merito alla percentuale di partecipazione detenuta dobbiamo infatti **distinguere tra partecipazioni** qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:

- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate, qualificate** nel caso in cui si detengano **più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate**, si dicono **non qualificate** nel caso in cui si detenga una **percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società residenti** al socio **persona fisica** (non imprenditore):

- nel caso di **partecipazioni qualificate, concorreranno alla formazione del reddito**

**complessivo** del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D** del modello 730/2015 o nel **quadro RL** del modello Unico persone fisiche) nella misura del:

- **49,72% se relativi ad utili prodotti dal 01.01.2008;**  
;
- nel caso di **partecipazioni non qualificate** i dividendi saranno soggetti a **itenuta a titolo d'imposta** pari al:
  - **26% dell'intero importo, se percepiti a decorrere dal 01.07.2014;**  
, se .
  -

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla** dovrà indicare in dichiarazione.

In merito poi alla **decorrenza** della nuova aliquota del **26%** la **C.M. n. 19/E/2014** ha precisato che si deve fare riferimento alla **data di incasso degli utili** mentre **non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi**.

Quindi, nel caso in cui la distribuzione dei dividendi fosse stata **deliberata entro il 30.06.2014** e:

- il **dividendo incassato entro il 30.06.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20%**;
- il **dividendo incassato dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **26%**;
- il **dividendo incassato in parte entro il 30.06.2014 ed in parte dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20% sull'importo incassato entro il 30.06.2014** e del **26% sull'importo incassato dal 01.07.2014**.

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società non residenti (non black list)** al socio persona fisica (non imprenditore) bisogna distinguere:

- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** allora concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti dal **01.01.2008** ovvero **nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31.12.2007**. Inoltre, sulla quota imponibile degli utili (quindi sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **itenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** (se percepiti dal **01.07.2014**) da **parte dell'intermediario residente che interviene nella riscossione**;
- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata**, non concorrono **alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, del **26% se percepiti dal 01.07.2014**, o del **20% se percepiti entro il 30.06.2014**.

Tali **itenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella

riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte del **contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello Unico) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

Infine, se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in Stati a **fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditore):

- sia i dividendi relativi a **partecipazioni qualificate che non qualificate** concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il **100% del loro ammontare**;
- viene operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%** (20% fino al 30.06.2014) da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

Fanno **eccezione** a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a **fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati**, soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (20% fino al 30.06.2014) sul 100% del dividendo.

Inoltre ulteriori eccezioni alla **tassazione integrale** si verificano:

- se il **soggetto percipiente** possiede una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, caso in cui i dividendi erogati da Paesi black list vengono **imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC**, prevista dagli artt. 167 e 168 del Tuir;
- nel caso in cui si dimostri che mediante tali partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di **localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato** e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate.